

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

33° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 1985

Presidenza del Presidente BALDI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (399-888-B), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori; del senatore Comastri e di altri senatori; approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 1, 4, 7 e passim
CASCIA (PCI)	4, 7
DIANA (DC)	6, 9
MELANDRI (DC)	7, 8, 10
SANTARELLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	8, 10
VENTURI (DC), relatore alla Commissione	2, 8, 9 e passim

I lavori hanno inizio alle ore 11,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (399-888-B), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori; del senatore Comastri e di altri senatori; approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo», d'iniziativa dei senatori Mancino, Melantri, Di Lembo, Ferrara Nicola, Scardaccione e Fimognari; Comastri, Cascia,

Carmeno, De Toffol, Gioino, Guarascio, Margheriti, Grossi, Giustinelli, Rasimelli, Volponi e De Sabbata; già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore, senatore Venturi, di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la 11^a Commissione della Camera ha approvato con modifiche il testo relativo alla: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo». Le modifiche riguardano gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 17 e 18.

All'articolo 3 è stata apportata una modifica al primo comma. Nel nostro testo si diceva che: «la raccolta dei tartufi è libera»; la Camera, invece, ha ripristinato la dizione della legge Salari: «la raccolta di tartufi è libera nei boschi, terreni incolti», aggiungendo: «e malcoltivati».

Già nella discussione fatta in questa Commissione mi ero pronunciato praticamente a favore del testo della legge Salari; ora rimango piuttosto perplesso per questa aggiunta della Camera: «e malcoltivati». A me sembra che non si tratti di una definizione giuridica, perchè il bosco è identificabile, il terreno incolto anche, mentre il terreno malcoltivato è termine opinabile.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 3 la modifica è soltanto di semplificazione, perchè, mentre il testo da noi approvato recitava: «tutti coloro che hanno diritti reali di godimento sul fondo e che vi conducano tartufaie coltivate o controllate per qualunque specie di tartufi, ... hanno diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti purchè appongano apposite tabelle delimitanti solamente la porzione del fondo che è stata oggetto degli interventi sopra detti», il testo invece modificato dalla Camera suona così: «tutti coloro che conducano tartufaie coltivate o controllate per qualunque specie di tartufi hanno diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti purchè appongano apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse». È stato eliminato, quindi, il sopralluogo degli uffici regionali perchè in un altro comma è stata prevista una norma precisa per

definire una tartufaia coltivata. Pertanto la modifica è accettabile. Alla Camera poi è stato introdotto un altro comma che recita: «gli uffici regionali, su richiesta, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate».

Venendo al terzo comma dell'articolo 3, il testo da noi approvato recitava: «per tartufaie coltivate si intendono le tartufaie impiantate *ex novo*; per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con congrui interventi dell'uomo definiti dalle leggi regionali». Tale comma, diventato il quarto, nel testo modificato dalla Camera, recita: «per tartufaie coltivate si intendono le tartufaie impiantate *ex novo*; per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di almeno duecento piante tartufigene su ogni ettaro». Questa modifica mi sembra giusta e perciò la ritengo accettabile.

Sempre all'articolo 3, il nostro quarto comma - il quinto nel testo modificato dalla Camera - parla di come devono essere le tabelle. Mentre noi dicevamo: «le tabelle devono essere poste ad almeno tre metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibile da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: "raccolta di tartufi riservata"», la Camera ha modificato le misure dicendo: «le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri dal suolo», lasciando immutata la restante parte del comma. Non capisco il perchè, ma può essere una modifica accettabile.

All'articolo 4 è stato modificato il primo comma. Mentre il testo da noi approvato recitava: «i titolari di aziende agricole e forestali ed i loro eventuali affittuari possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonchè per l'impianto di nuove tartufaie», il testo modificato dalla Camera recita: «i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonchè per l'impianto di nuove tartufaie». Viene modificata quindi soltanto la parte iniziale del

comma ed è una modifica conseguente quella già apportata nella dizione del secondo comma dell'articolo 3, pertanto la ritengo accettabile.

All'articolo 5, dopo il primo comma, è stato inserito il seguente comma: «sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge». È accettabile e forse anche implicito nella nostra enunciazione.

Il nostro secondo comma, il terzo nel testo approvato dalla Camera, è rimasto immutato. Sono stati poi inseriti i seguenti tre commi: «Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia». «L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni». «Presso l'amministrazione provinciale è istituito un apposito schedario nominativo dei possessori del tesserino rilasciato per la ricerca e la raccolta del tartufo». A mio parere si tratta di norme che potevano anche essere lasciate alle Regioni, ma possono ugualmente essere accettate.

Il terzo e il quarto comma del nostro testo sono rimasti immutati. Il quinto comma del nostro testo, che recitava: «non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà» è stato soppresso dalla Camera dei deputati. Per la verità anche noi eravamo di simile avviso, ma poi si era lasciato questo comma a maggioranza, anche se molti di noi erano perplessi sul fatto che non dovessero tutti avere questo patentino, anche se proprietari del fondo, a tutela della salvaguardia del prodotto stesso. Infatti il patentino comporta la cognizione della normativa. Sono quindi favorevole alla soppressione operata dalla Camera dei deputati. L'ultimo comma da noi approvato è rimasto immutato.

L'articolo 6, primo comma, è identico; il secondo comma è stato modificato nel seguente modo: «Le Regioni provvedono, inoltre, ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, norme per la disciplina degli orari, dei calendari e delle modalità di raccolta e per la vigilanza». In definitiva, la Camera dei deputati ha aggiunto le parole «degli orari». Quindi è praticamente identico e lo possiamo accettare.

All'articolo 7, quinto comma, è stata aggiunta la seguente dizione: «... e la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali». Noi avevamo eliminato il concetto della zona di raccolta, che prima era citata nella legge nella stessa dizione della specie per significare, su pressione dei naturalisti, che le specie dei tartufi sono essenzialmente botaniche e quindi la specie è la stessa ovunque si trovi. La zona non ha rilievo, in quanto se un tartufo è un *tuber magnatum pico*, detto volgarmente tartufo bianco, è lo stesso sia che si trovi in Piemonte, nelle Marche o in Umbria; oppure un *tuber melanosporum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero pregiato, è lo stesso sia che si trovi a Norcia che nelle Marche. Proprio per evitare questo equivoco, per cui si credeva che fosse rilevante, ai fini della specie, il luogo di raccolta, noi l'avevamo eliminato e l'avevamo lasciato solo come indicazione corrente nella parte descrittiva. Qui viene incluso come aggiuntivo; proprio per questo io non mi opporrei a quanto introdotto dalla Camera dei deputati, perchè è aggiuntivo e quindi se si dice *tuber magnatum pico* trovato nel territorio di Alba, di Acqualagna o in Toscana, non si va contro l'affermazione che noi avevamo inserito nel provvedimento. Quindi, sia pure con qualche perplessità, sono favorevole ad accogliere questa modifica introdotta dalla Camera dei deputati.

Gli articoli che vanno dall'8 al 15 sono identici.

Il quarto comma dell'articolo 16 è stato soppresso dalla Camera dei deputati proprio in omaggio all'autonomia regionale, e in proposito non ho obiezioni da fare.

Al secondo comma dell'articolo 17 la Camera dei deputati ha aggiunto una nuova ulteriore proposizione ed ora è così formulato: «La tassa di concessione di cui sopra non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, nè ai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 4, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio». Si tratta di un'aggiunta maggiormente esplicativa e sono favorevole all'accoglimento dell'articolo 17 così formulato.

All'articolo 18 è stata soppressa la lettera *f*): «La raccolta dei tartufi durante le ore notturne». In conseguenza di ciò la lettera *g*) è diventata *f*), la lettera *h*) è diventata *g*) ed è stata introdotta una nuova lettera *h*) - «La raccolta di tartufi nelle zone riservate ai sensi degli articoli 3 e 4» - ed un terzo comma - «Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale, copia del verbale è trasmessa dall'amministrazione provinciale alla pretura competente per territorio» -. Io avevo insistito perchè venissero previste delle sanzioni amministrative e pecuniarie per chi raccoglie i tartufi nelle ore notturne salve le diverse valutazioni regionali. Invece, la Camera dei deputati ha soppresso la lettera *f*) che prevedeva tale fattispecie ed io posso anche accettare tale decisione.

Noi non avevamo introdotto la nuova lettera *h*) perchè nell'articolo 3 si parlava di tutela del diritto di proprietà e quindi era chiaro che la raccolta dei tartufi fosse vietata.

Per quanto riguarda l'aggiunta del terzo comma, ciò che in esso viene previsto era per noi già implicito nella normativa.

In breve, queste sono tutte le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo che era stato approvato in questa Commissione nella seduta del 21 marzo scorso; devo dire che, contrariamente a quanto si era detto in un primo momento, tali modifiche non stravolgono l'impianto che noi avevamo dato al provvedimento. Tanto è vero che alla Camera dei deputati c'è stata un'approvazione quasi unanime da parte di tutti i componenti dei principali Gruppi politici, eccetto qualche distinguo individuale, apportando in fondo un ulteriore perfezionamento. L'unico dubbio che ho concerne l'articolo 3 per quanto riguarda l'aggiunta delle parole «... boschi, terreni incolti e malcoltivati». Il termine «malcoltivati» non mi sembra adatto ad offrire una chiara indicazione a chi dovrà in futuro osservare la normativa oggi al nostro esame.

A parte questa riserva che ho formalmente evidenziato, per il resto propongo di accogliere le modifiche apportate dalla Camera dei deputati in modo da varare questa normativa quadro che, come abbiamo sempre detto in precedenza, è molto attesa da coloro che lavorano in questo settore.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Venturi per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

Prima di dare la parola a chi vorrà intervenire nel dibattito, credo che dobbiamo prendere una prima decisione: la Commissione ritiene di varare *sic et simpliciter* il testo approvato dalla Camera dei deputati, oppure vuole apportarvi delle modifiche? Se siamo intenzionati ad operare qualche modifica, dato che qui è già stato presentato un emendamento, vorrei sapere se vi sono colleghi che intendono presentarne altri. Se invece si riterrà di approvarlo integralmente, è evidente che non potranno essere presentate proposte di modifica.

CASCIA. Signor Presidente, per la verità noi abbiamo presentato 4 emendamenti; quindi noi siamo favorevoli a modificare il testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, perchè se alcune modifiche in esso apportate ci sembra che siano migliorative, e quindi non abbiamo nulla da dire su di esse, per altre, invece, siamo dell'avviso che vadano corrette, perchè così come sono state varate, non possono essere accolte. Molto sinteticamente e rapidamente mi soffermo su alcune di esse.

Il relatore faceva presente che mentre il testo approvato dal Senato stabilisce che «la raccolta dei tartufi è libera» - e quindi rispetto alla precedente normativa in materia si era compiuto un passo in avanti -, la Camera dei deputati ha stabilito invece che «la raccolta dei tartufi è libera nei boschi, nei terreni incolti e malcoltivati».

Non voglio dare un carattere ideologico ad una discussione di questo tipo, però comprendiamo tutti che c'è un conflitto di interessi tra i raccoglitori e i proprietari dei terreni che possono essere oggetto di ricerca per la raccolta dei tartufi. Si tratta quindi di comporre nel modo migliore questo conflitto. Noi ritenevamo che il modo migliore fosse quello stabilito dal Senato, che sanciva la libertà di ricerca e di raccolta; cioè, nel caso in cui si conducevano tartufaie coltivate oppure controllate, il proprietario aveva il diritto di riservarsi la proprietà dei tartufi e, di conseguenza, il diritto di raccolta e quello di impedire ad altri tale raccolta.

Adesso si torna un po' all'impostazione della legge Salari aggiungendo anche la questione della possibilità della raccolta libera nei terreni malcoltivati che, invece, tale legge non prevedeva.

Penso che il problema non sia tanto giuridico, cioè se ci sono leggi o meno (a me pare che ce ne siano) che stabiliscono quali sono i terreni malcoltivati; il problema è un altro: se stabiliamo che la raccolta è libera anche nei terreni malcoltivati - oltre che nei boschi e nei terreni incolti - potremmo creare una situazione di conflitto, perchè per stabilire quando un terreno è malcoltivato bisognerebbe fare un esame scientifico della situazione e, naturalmente non può essere fatto dal raccoglitore, diventando perciò fonte di controversia, di pericolo o di contrasto. Credo che faremmo meglio a tornare alla definizione stabilita dal Senato, cioè che la raccolta è sempre libera.

Le preoccupazioni che ci possono essere per quel che riguarda la possibilità di raccolta nei terreni coltivati, ritengo che siano solo teoriche, perchè sono lavorate; quindi la ricerca nelle zone coltivate si eserciterà ai margini dei fondi, cioè laddove la coltivazione effettivamente non c'è, altrimenti non si può esercitare perchè il tartufo non esiste.

Questi i motivi per cui abbiamo presentato un emendamento al fine di ripristinare il primo comma dell'articolo 3 e per modificare un po' il secondo comma, in quanto la dizione di quest'ultimo, approvato dal Senato è, da un punto di vista giuridico, il collegamento con la dizione del Senato fatta allo stesso primo comma.

Poi, sempre dell'articolo 3, per quello che riguarda il terzo comma, la Camera ha introdotto una modifica, come diceva il relatore, a proposito delle tartufaie coltivate. Noi dicevamo che le tartufaie controllate sono quelle naturali migliorate e incrementate con congrui interventi dell'uomo definiti dalle leggi regionali. Alla Camera, invece, si stabilisce che per definire una tartufaia controllata non si fa più riferimento al congruo intervento dell'uomo, ma ci deve essere la messa a dimora di almeno duecento piante tartufigene su ogni ettaro.

Noi, quindi, facevamo un rinvio alle Regioni per stabilire quali fossero gli interventi da

considerare congrui, sì da ravvisarvi una tartufaia coltivata. Se questa deve essere una legge-quadro non capisco perchè qui si debba codificare che per tartufaia controllata si deve avere la messa a dimora di almeno duecento piante tartufigene.

Voi comprendete facilmente che il criterio può essere diverso da zona a zona, pertanto non è opportuno che si definisca in modo così dettagliato la questione. Anzi, potremmo anche ironizzare, se volessimo, su questa aggiunta. Lasciamo perdere l'ironia, ma diciamo che sono le Regioni a stabilire quali sono gli interventi considerati congrui per definire una tartufaia coltivata. Quindi proponiamo il seguente emendamento:

All'articolo 3, quarto comma, sostituire le parole: «la messa a dimora di almeno duecento piante tartufigene su ogni ettaro» con le parole: «congrui interventi definiti dalle leggi regionali».

In sostanza chiediamo il ripristino del testo approvato dal Senato.

Per quanto riguarda la modifica all'articolo 4 siamo anche noi d'accordo.

Mentre per l'articolo 5, sono anch'io d'accordo con il relatore che le modifiche apportate dalla Camera riguardanti il quarto comma sono norme di dettaglio che sarebbe stato bene lasciare alle Regioni (per esempio il fatto che per il tesserino occorre la fotografia), ma non presentiamo emendamenti in merito. Sempre all'articolo 5 condividiamo la modifica soppressiva del quinto comma del testo approvato dal Senato.

Condividiamo poi la modifica dell'articolo 6, laddove si fa menzione delle zone geografiche.

Invece, per quel che riguarda l'articolo 18, non siamo d'accordo sulla soppressione del punto f) del secondo comma del testo approvato dal Senato; laddove si dice che «la legge regionale determina misure e modalità delle sanzioni amministrative per ciascuna delle seguenti violazioni», una di esse è: «la raccolta di tartufi durante le ore notturne». Ora io so che ci sono opinioni diverse, anche in relazioni a realtà diverse, perchè magari in certe località, in certe regioni si fa la raccolta notturna. Nel momento in cui si è detto, con

un articolo precedente, che sono le Regioni a stabilire che nelle ore notturne non si deve effettuare la raccolta dei tartufi. Noi siamo dell'avviso di ripristinare questa norma, come norma di principio, per ragioni di protezione dell'ambiente, perchè sappiamo tutti che la raccolta nelle ore notturne può essere dannosa; pertanto siamo dell'avviso di ripristinare il punto f) del secondo comma dell'articolo 18.

Tutto questo dovevo dire anche a spiegazione degli emendamenti che abbiamo presentato.

DIANA. Signor Presidente, per la verità, già in altra seduta in cui si è parlato dei tartufi avevo fatto alcune osservazioni e avevo chiesto che venisse messa a verbale la definizione che allora fece il senatore De Toffol per quello che riguarda le tartufaie controllate (credo che il senatore De Toffol lo ricordi). Oggi vedo che si ritorna su questo concetto, da parte del senatore Cascia, con una definizione diversa da quella del senatore De Toffol. Allora credo che sarebbe opportuno chiarire questo concetto, non soltanto attraverso una semplice messa a verbale, perchè allora ci sembrò che questa legge si fosse trascinata da troppo tempo sui banchi di questa Commissione e valesse la pena di approvarla così com'era.

Il discorso si ricollega a quanto è stato detto a proposito dell'articolo 3, ossia sulla richiesta di inserire la raccolta di tartufi libera nei terreni malcoltivati. Le giuste osservazioni che faceva il relatore mi trovano pienamente consenziente. Chi e come determina quali sono questi terreni? Evidentemente si tratta di un concetto soggettivo e chiunque può interpretarlo a proprio piacimento. Il terreno incolto è tale e non c'è evidentemente nulla che possa essere detto a questo riguardo. Personalmente, sarei propenso a precisare ulteriormente tale concetto affermando che «la raccolta di tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti»; a ciò aggiungerei «tranne che nelle riserve naturali, nelle oasi e nelle zone di ripopolamento e cattura»: andare in quelle zone con il cane a far danni e a cercare tartufi mi sembra in contrasto con quelle che sono le normative che proteggono tali zone.

Il concetto comunque è ripreso nella parte successiva dello stesso articolo 3 dove si dice che «Per tartufaie coltivate si intendono le tartufaie impiantate *ex novo*; per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di almeno duecento piante tartufigene su ogni ettaro». Sono parzialmente contrario in proposito a ciò che è stato introdotto dalla Camera dei deputati, perchè su alcune tartufaie controllate, sempre seguendo la definizione che ne ha dato il senatore De Toffol, che faceva riferimento al nocciolo di collina o al pioppeto, noi non possiamo mettere a dimora duecento piante tartufigene in quanto andiamo a fare un qualcosa che è nettamente in contrasto con l'attività prevalente di quel terreno, che può essere la coltivazione del nocciolo o del pioppo. Mi pare, quindi, che occorra una migliore definizione di tartufaie controllate, giacchè non è accettabile quella introdotta dalla Camera dei deputati - lo ripeto - con la condizione della «messa a dimora di duecento piante tartufigene per ogni ettaro», che in certe situazioni è sicuramente inattuabile. Una modifica in proposito la si potrebbe formulare con un emendamento *ad hoc*.

Sono dell'avviso che sia inopportuno sopprimere l'esenzione per i raccoglitori proprietari, perchè si suppone che almeno loro rispettino i tartufi dato che li raccolgono prima di altri.

Lo stesso articolo 5, lettera d), afferma che è in ogni caso vietata «la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali». Il presidente Baldi ha fatto riferimento proprio a queste usanze locali parlando della sua Regione. Sono assolutamente d'accordo che durante la notte venga vietata la raccolta del tartufo. So anche che questo tipo di raccolta è assai difficile da controllare, e forse si arrecano molti danni ai terreni coltivati perchè lo stesso ricercatore di tartufi non dispone in tali ore di una sufficiente visibilità. Anche tale norma deve essere concordata con l'altra cui faceva riferimento il senatore Cascia, e cioè con l'articolo 18, laddove si vuole sopprimere la lettera f): è considerata violazione «la raccolta dei tartufi

durante le ore notturne» -. Un'ora prima dell'alba e un'ora dopo il tramonto non vengono considerate ore notturne? Credo che le due cose andrebbero quanto meno poste in relazione tra di loro.

Queste sono le prime osservazioni che mi sono venute in mente e credo che se avessimo un po' di tempo a disposizione potremmo presentare qualche emendamento in proposito.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Diana, e ricollegandomi a ciò che lei ha detto, è assurdo che venga stabilito un divieto e poi chi non lo rispetta non incorre in alcuna sanzione.

Mi pare che a questo punto ritorniamo a quanto vi avevo accennato poc'anzi: o decidiamo di approvare il testo del disegno di legge pervenutoci dalla Camera dei deputati, oppure, se la Commissione o la maggioranza dei suoi componenti sono orientati ad apportarvi qualche modifica, ritengo che per la formulazione di tali emendamenti sia indispensabile una breve interruzione della seduta. A tal proposito possiamo sospendere di un'ora o rinviare a giovedì mattina la seduta.

MELANDRI. Signor Presidente, potremmo riunirci domani mattina, se oggi si chiude la discussione nel merito.

Volevo fare un'osservazione all'articolo 1 che non è stata sollevata alla Camera dei deputati, ma che mi pare è condivisa da altri senatori.

CASCIA. Senatore Melandri, possiamo entrare solo nel merito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati e non sugli articoli approvati nell'identico testo.

MELANDRI. Senatore Cascia, alle Regioni non può essere attribuita la facoltà di disciplinare la commercializzazione dei tartufi freschi e conservati: il commercio non rientra nelle competenze regionali.

Quanto al resto, mi pare che le maggiori critiche sono state rivolte all'articolo 3; cioè è sorta una certa filosofia secondo la quale «il raccoglimento può andare dappertutto meno che...». Il testo approvato dalla Camera dei deputati pone notevoli limiti al movimento del

raccoglitore di tartufi, non solo se si prende in esame l'intabellazione, ma anche in tutti i luoghi che non siano «boschi, terreni incolti e malcoltivati». Quindi, se mantenessimo fermo l'articolo 3 nel testo approvato dalla Camera dei deputati non sarebbe possibile la raccolta dei tartufi nella gran parte dei terreni agricoli. Il testo dell'articolo 3, che noi avevamo licenziato, dava invece un'estrema libertà al raccoglitore, il quale aveva solo una restrizione, cioè quella data dai terreni recintati e con apposite tabelle con su scritto «Raccolta di tartufi riservata».

Questo è un punto sul quale bisogna nuovamente discutere perchè rischia di far ritornare il provvedimento di nuovo al Senato, se viene ripristinata la dizione che prevede la raccolta libera dei tartufi.

È stato sollevato, poi, il problema delle aziende faunistico-venatorie (articolo 36 della legge n. 968 del 1977). Dicendo che: «La raccolta dei tartufi è libera», oppure: «La raccolta dei tartufi è libera nei boschi, terreni incolti e malcoltivati», noi includiamo la libertà di raccolta anche nelle aziende faunistico-venatorie.

Allora c'è una contraddizione, perchè le aziende faunistico-venatorie sono oasi di ripopolamento e in generale sono preservate da ogni disturbo della selvaggina; invece, con questa dizione, si permetterebbe l'ingresso dei cani per raccogliere i tartufi che, sicuramente, disturberebbero la selvaggina. E nelle riserve naturali, scrivendo: «La raccolta dei tartufi è libera», oppure accettando la dizione della Camera, è possibile o non è possibile la raccolta dei tartufi?

PRESIDENTE. Secondo la dizione proposta dalla Camera è possibile.

MELANDRI. Anche con la nostra dizione la raccolta è possibile.

PRESIDENTE. Bisognerebbe specificare che è libera, salvo che nei terreni recintati o che hanno le tabelle.

Però, se inseriamo una norma specifica, ho il timore che qualche caso possa non essere previsto. Direi, quindi, che la raccolta è libera, salvo che nelle aree dove è apposta la tabella.

Infatti, se dispongo di un allevamento in una certa azienda, metto la tabella; se ho una riserva naturale, metto la tabella.

MELANDRI. Si mette una tabella indicante una riserva naturale, oppure indicante il divieto di raccolta?

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Le oasi faunistico-venatorie e le riserve naturali hanno dei divieti propri. Non esiste la necessità, quindi, di prevedere in questo provvedimento tali divieti. Esistono già dei divieti che servono ad evitare queste intromissioni.

Il problema è diverso, caso mai, per quanto riguarda l'interrogativo se la raccolta è libera *tout court* oppure è libera secondo il dettato della legge Salari. Lascerei, quindi, la dizione della Camera dei deputati togliendo, eventualmente, quel: «e malcoltivati», perchè secondo me si tratta di un errore giuridico.

La dizione della Camera l'avevo in precedenza difesa, qui in Senato, perchè nei terreni coltivati non ci sono tartufi e quindi non si possono raccogliere. La zona marginale, invece, può essere considerata bosco oppure zona incolta; perciò, a mio parere, la dizione più precisa era quella della «legge Salari».

MELANDRI. Domani si riunisce il Comitato tecnico venatorio per discutere di questa faccenda. Mi preoccupa il fatto che venga concessa libertà d'accesso in queste aziende faunistico-venatorie.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Queste aziende già proibiscono l'accesso. Non è compito nostro regolare le aziende venatorie in questo provvedimento; saranno loro stesse che provvederanno a stabilire un divieto.

MELANDRI. Siccome le aziende faunistico-venatorie sono previste dalla legge n. 968, se l'articolo 36 di questa legge non prevede il divieto di raccolta dei tartufi noi, con la nostra dizione, o con quella proposta dalla Camera, diamo praticamente la libertà di andare alla ricerca e alla raccolta dei tartufi.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Comitato tecnico

venatorio che si terrà domani prenderà in esame i risultati di un comitato misto istituito nel suo seno e composto dai rappresentanti delle Associazioni dei coltivatori, dei naturalisti e delle Associazioni venatorie. Lo scopo di questa riunione è quello di prendere in esame il raffronto fra la legge n. 968 ed il recente accordo stipulato tra Regioni, associazioni dei coltivatori ed associazioni venatorie, per individuare tutte le modifiche da apportare alla legge n. 968.

Come dice il relatore, quindi, in quella sede questo discorso può trovare posto nell'ambito delle modifiche da apportare alla legge n. 968, piuttosto che introdurre il discorso nel provvedimento al nostro esame.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Bisogna valutare tre o quattro punti controversi.

Per esempio c'è la mia proposta di accogliere tutte le modifiche apportate dalla Camera tranne, eventualmente, quel: «e malcoltivati» che a me sembra veramente un errore giuridico. C'è, però, anche l'emendamento del senatore Cascia che, invece, propone il ripristino del testo del primo comma dell'articolo 3 ed eventualmente di modificare in maniera molto marginale il secondo. Inoltre, laddove, si dice: «Tutti coloro che hanno diritto reale di godimento sul fondo», oppure: «Tutti coloro che conducono tartufaie controllate», mi permetterei di lasciare il testo della Camera che, a mio avviso, è più ampio. Si deve intendere che chi gestisce o conduce tartufaie coltivate o controllate ha diritto reale su quella proprietà.

Sono d'accordo, poi, a ripristinare la possibilità della raccolta dei tartufi durante le ore notturne, altrimenti ci sarebbe una contraddizione con quanto previsto all'articolo 5.

L'unica controversia riguarderebbe il primo e anche il quarto comma, dell'articolo 3 dove il collega Cascia vorrebbe reintrodurre i congrui interventi della legge regionale per le tartufaie controllate. In quel caso la Camera, invece, inseriva il concetto preciso delle 200 piante tartufigene per ogni ettaro.

L'idea della Camera di mettere questo concetto preciso come indicazione la ritengo valida e pertanto la difenderei. D'altra parte, poi, è previsto anche dalla Camera che gli uffici regionali rilascino le attestazioni di

riconoscimento. Sarei dell'opinione di discutere ancora su questo punto, ma mi auguro che resti invariato il testo proposto dalla Camera.

DIANA. Credo che non sia facilmente realizzabile il quarto comma dell'articolo 3, laddove si dice: «Per tartufoie controllate si intendono le tartufoie naturali migliorate ed incrementate con una messa a dimora di almeno 200 piante tartufigene su ogni ettaro».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei brevemente intervenire su alcuni punti di particolare rilevanza.

Il primo riguarda sia l'articolo 6 che l'articolo 18, dal momento che dapprima noi demandiamo alle Regioni il compito di stabilire le norme della disciplina degli orari, dei calendari e delle modalità di raccolta e per la vigilanza, e poi vogliamo disciplinare determinate sanzioni cui la legge regionale deve riferirsi. Non sarebbe meglio se all'articolo 6 affermassimo soltanto e semplicemente «Le Regioni provvedono a disciplinare la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico»...

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Non possiamo discutere ciò che abbiamo già deciso.

PRESIDENTE. ...lasciando poi che le Regioni stabiliscano le relative sanzioni in caso di non ottemperanza? Ci troviamo di fronte a delle situazioni completamente diverse da Regione a Regione. Una volta che le Regioni sono autorizzate a disciplinare la raccolta dei tartufi, dovranno essere realmente poi queste ad occuparsene.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Alcuni divieti sono da includere in una legge-quadro, perchè sono stati suggeriti dai naturalisti per tutelare tale prodotto. Comunque, è chiaro che le Regioni dovranno stabilire il *quantum*, gli orari, i calendari e le modalità di raccolta, eccetera.

PRESIDENTE. Dal momento che noi affermiamo che «le Regioni sono autorizzate a...» e poi diciamo che «la raccolta di notte è proibita

salvo che la Regione disponga diversamente», vuol dire che la Regione non ha piena facoltà di disporre tale orario di raccolta; tanto vale, in questo caso, lasciare la dizione generale. All'articolo 18 noi diciamo che «la legge regionale determina misure e modalità delle sanzioni amministrative e pecuniarie».

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei un momento delimitare l'argomento che stiamo discutendo.

All'articolo 5 è vietata «la ricerca e la raccolta del tartufo... da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali». Questa dizione non è emendabile, in quanto non è stata modificata dalla Camera dei deputati. Quindi il problema sorge quando l'articolo 18, secondo comma, recita: «La legge regionale determina misure e modalità delle sanzioni amministrative e pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni: ...»; la Camera dei deputati ha soppresso il punto f) - «la raccolta di tartufi durante le ore notturne» -. Noi dobbiamo unicamente decidere se reintrodurre tale dizione per coerenza logica con quanto avevamo previsto all'articolo 6, oppure lasciare la soppressione operata dalla Camera dei deputati all'articolo 18, lettera f). I colleghi comunisti propongono che essa sia reintrodotta per coerenza con l'articolo 6; noi potremmo eventualmente lasciare la soppressione, ma non modificare l'articolo 6 che la Camera dei deputati non ha emendato. Penso che avevamo ben operato prevedendo tale divieto «salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali».

Quindi, le preoccupazioni di cui lei, signor Presidente, si fa portavoce, sono tenute in conto dall'articolo 6. Il problema riguarda solo il fatto se all'articolo 18, per coerenza con l'articolo 6, vogliamo reintrodurre quelle sanzioni. Hanno ragione i colleghi comunisti - lo ripeto - quando affermano che la lettera f) dell'articolo 18 dovrebbe essere reintrodotta. Potrei soprassedere a questa soluzione se approvassimo la normativa nel suo complesso senza modificarla, dato che è molto attesa; ma se per caso la emendassimo in qualche punto, concordo con l'emendamento presentato dal Gruppo comunista.

Non sono d'accordo con gli emendamenti presentati al primo e al secondo comma dell'articolo 3 e ho qualche perplessità nei riguardi dell'emendamento, sempre presentato dai senatori comunisti, al quarto comma dello stesso articolo.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal senatore Diana e sostenuto dal collega Melandri, mi permetto di far osservare che se noi includessimo dei divieti riguardanti terreni destinati a particolari scopi, come oasi di ripopolamento, protezione faunistica, eccetera, introdurremmo una limitazione in una normativa di carattere generale che invece deve essere prevista dalla legislazione speciale che regola quelle forme di tutela. A mio avviso, dovremmo essere più generici, comprendendo, per esempio, le stesse zone demaniali, le riserve naturali, eccetera. È chiaro che in tali zone non si possono raccogliere tartufi o altro, perchè è nella legislazione specifica che le riguarda che è incluso tale divieto; quindi non è compito nostro, altrimenti dovremmo includere tutte quelle zone dove è impossibile condurre questa ricerca proprio per i divieti - lo ripeto - contenuti nella legislazione che le regola.

MELANDRI. Comunque, l'articolo 36 della legge n. 968 del 1977 non riporta tale divieto. L'ipotesi del sottosegretario Santarelli è questa: ci si riunisce, si decidono una serie di modifiche alla legge n. 968 e in questa sede si introduce tale emendamento; è evidente che si tratta di un processo che prima che possa verificarsi deve passare molto tempo. Infatti, la legge n. 968 è una normativa importante e complessa, ci sono le Regioni di mezzo. Nel frattempo, se non prevedessimo il divieto di andare a tartufi nelle aziende faunistico-venatorie, ci scontreremmo direttamente contro le finalità istitutive di tali aziende, perchè esse sono sorte per proteggere e per riprodurre la selvaggina.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Ciò vale anche per le riserve naturali.

MELANDRI. Per esse è diverso, perchè i divieti sono stati previsti fin dalla loro istituzione. In ogni caso, tali divieti sono facilmente modificabili perchè sono contenuti in decreti ministeriali. Poichè l'articolo 36 della legge n. 968 del 1977 non prevede il divieto esplicito di entrare nelle aziende faunistico-venatorie per raccogliere tartufi, una volta stabilito che tale raccolta è libera nei boschi, noi implicitamente la autorizziamo anche in tali aziende.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Se tale divieto non è previsto dalla legislazione speciale che regola queste aziende, l'accesso è libero; è compito loro prevederlo!

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, se mi permettete, dato che c'è anche una richiesta del rappresentante del Governo di una breve pausa di riflessione, propongo di rinviare la seduta a domani mattina.

MELANDRI. Signor Presidente, forse è meglio aspettare la settimana prossima, dopo che si sarà riunito il Comitato venatorio.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, concordo con la proposta del senatore Melandri.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo con tale proposta.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale

e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO